



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

CORSO DI STUDIO INTERSTRUTTURA DICEM -SAFE PAESAGGIO AMBIENTE e VERDE URBANO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio inter-struttura in *Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano*, il cui ordinamento è stato predisposto ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nel seguito denominato Consiglio.

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) è struttura amministrativa del CdS, la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali Alimentari e Ambientali (SAFE) è struttura associata al DiCEM nella gestione del CdS, ai sensi dell'allegato n. 3 del D.R. n. 288 del 2 agosto 2012.

ART. 2 COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE INTERNA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da:
 - a. i Professori e i Ricercatori di Ruolo che siano titolari di insegnamento nel CdS e che siano, allo stesso tempo, incardinati in un CdS afferente al DiCEM o alla SAFE;
 - b. i Rappresentanti degli Studenti iscritti al CdS, in numero pari al 15% (approssimato all'intero superiore) della componente dei Docenti e dei Ricercatori strutturati del Consiglio.
 - c. il Responsabile del Settore "Gestione della Didattica del DiCEM", o suo delegato, senza diritto di voto.
2. In seguito all'emanazione del presente Regolamento, il Direttore del DiCEM convoca la riunione di insediamento del Consiglio. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della sua costituzione.
3. Il Consiglio è retto da un Coordinatore che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.
 - a. Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio nella seduta d'insediamento tra i professori di I e II fascia a tempo pieno che fanno parte del Consiglio o, in caso di indisponibilità, da Ricercatori confermati e a tempo pieno.
 - b. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti: è eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di questi, il più anziano in ruolo.
 - c. Il Coordinatore designa, tra i componenti del Consiglio, un vice-Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Tale designazione è revocabile per giustificato motivo in qualsiasi momento e decade al termine del mandato del Coordinatore che lo ha designato o in caso di sue dimissioni.
 - d. Il Coordinatore dura in carica un quadriennio accademico. In caso di dimissioni prima della scadenza dei quattro anni e per lo scorcio del mandato, si provvede alla sua sostituzione come descritto ai precedenti punti a e b.
 - e. Il Coordinatore e il vice-Coordinatore sono nominati con provvedimento del Direttore del DiCEM.
4. Rappresentanti degli Studenti.
 - a. La rappresentanza è eletta dagli studenti del CdS fra quanti sono iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, e dura in carica per due anni accademici.
 - b. Nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta o in caso di dimissioni degli eletti, si attinge alla lista dei votati e, in mancanza, alla designazione da parte dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio del DiCEM, tra gli studenti iscritti al CdS.
 - c. I membri designati o eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del mandato.



5. Articolazione interna. Il Consiglio:

- a. nomina il Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) che è composto da: il Coordinatore del CdS, o da un suo delegato, due docenti, un rappresentante degli studenti, designato dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio, e dal Responsabile del settore "Gestione della Didattica" del DiCEM, o da un suo delegato. Il Gruppo AQ, responsabile delle procedure di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accredimento, provvede alla stesura dei Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico e collabora alla stesura della SUA-CdS;
- b. individua i referenti delle attività inerenti:
 - la Mobilità Internazionale;
 - l'Orientamento;
 - i Rapporti con le organizzazioni e istituzioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni;
- c. individua i propri rappresentanti nella Commissione Paritetica del DiCEM i quali vengono designati, rispettivamente, dalla componente docente e dalla rappresentanza studentesca e che sono nominati dal Direttore del DiCEM;
- d. può, inoltre, insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.

ART. 3 FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio svolge funzioni di organizzazione e gestione delle attività didattiche del CdS

1. Il Consiglio elabora proposte da sottoporre ai Consigli del DiCEM e della SAFE in materia di:
 - a. definizione e modifiche dell'Ordinamento del CdS;
 - b. definizione e modifiche del Regolamento Didattico del CdS;
 - c. articolazione dell'offerta formativa del CdS e relative modalità di copertura di insegnamenti e moduli didattici;
 - d. ulteriori norme non contenute nel *Regolamento Didattico del CdS* e relative ai piani di studio.
2. Il Consiglio coordina e armonizza, d'intesa con i singoli docenti, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.
3. Il Consiglio partecipa all'organizzazione delle attività di orientamento (entrata, in itinere e in uscita); di mobilità internazionale degli studenti; di tirocinio formativo e di orientamento dei corsi di studio, di concerto con le competenti strutture di Ateneo con le quali si interfacciano i relativi referenti di cui all'art. 2, comma 5c e 5d.
4. Al Consiglio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8 comma 2 del Regolamento di Funzionamento del DiCEM:
 - a. approvazione dei piani di studio individuali;
 - b. approvazione dei percorsi formativi finalizzati a studenti part-time;
 - c. riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei o nei passaggi tra corsi di studio, ivi compresi quelli rinvenienti dai programmi di mobilità internazionale studenti;
 - d. tirocini formativi e di orientamento;
 - e. orientamento e tutorato attraverso l'attribuzione, a ciascuno studente, di un tutor per l'orientamento in itinere tra i docenti strutturati che svolgono la propria attività didattica nel CdS;
 - f. istanze studenti inerenti il proprio percorso di studio.

ART. 4 SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il coordinatore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti il Consiglio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

3. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può, in apertura della stessa, essere integrato con un nuovo punto, solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
4. Le sedute si svolgono in via ordinaria e/o telematica e sono valide a condizione che:
 - a. tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate nel comma precedente;
 - b. sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, aventi diritto di voto del Consiglio.
5. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice Coordinatore. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Coordinatore che del vice Coordinatore la seduta è presieduta dal decano dei docenti del Consiglio. In apertura della seduta il Presidente nomina il Segretario verbalizzante.
6. Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dal Regolamento di Ateneo e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese per alzata di mano o appello nominale; ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del codice etico della comunità dell'Università degli studi della Basilicata.
9. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di interesse generale o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, il Coordinatore del Consiglio può disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte del Consiglio.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale seduta stante, ossia nella seduta in cui sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del DiCEM, che devono curarne l'esecuzione e la trasmissione ad altri uffici.
11. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto dell'ordine del giorno.
12. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnare il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, salva la immediata esecutività di cui al comma precedente, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati presso il settore "Gestione della Didattica" del DiCEM. Estratti dei verbali sono trasmessi, a cura del Coordinatore, agli uffici dell'amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

ART. 5 APPROVAZIONE, MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico su proposta delle strutture primarie DiCEM e SAFE ed è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del CdS, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può proporre modifiche del presente Regolamento ai Consigli del DiCEM e della SAFE che dovranno essere successivamente approvate dal Senato Accademico.



3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o di rango inferiore, con esso incompatibili.

ART. 6 NORMA FINALE

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti del DiCEM e dell'Università della Basilicata.